

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 59 del 19 ottobre 2012

Integrazioni all'Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012

“Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”

Richiamata l'Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”*;

Ritenuto, a maggiore chiarimento e per una maggiore copertura delle casistiche riscontrate nell'attuazione della sopracitata Ordinanza, di dover apportare alcune parziali rettifiche e integrazioni al testo dell'Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012 ed allo *“Schema di contratto tipo per la locazione di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* ad essa allegato;

Visto l'art. 27 comma 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di dare continuità all'avviato processo di attuazione dell'Ordinanza n. 25/2012, che con la presente si integra, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340.

DISPONE

1. di inserire, al punto 10 dell'Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012, dopo le parole *“perdita dei benefici fiscali”*, la seguente frase *“ed eventualmente decurtato delle spese connesse alla piena fruibilità dell'immobile qualora queste ultime dovessero rimanere in carico al Comune o ad ACER”*.
2. di inserire il punto *10bis*. *“gli importi delle eventuali spese di cui al punto 10 non potranno superare le soglie previste per l'affidamento dei lavori in economia”*
3. di inserire, al 5° punto elenco delle premesse nello *“Schema di contratto tipo per la locazione di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* allegato all'Ordinanza n.25 del 14/08/2012, dopo le parole *“perdita dei benefici fiscali”*, la seguente frase *ed eventualmente decurtato delle spese connesse alla piena fruibilità dell'immobile qualora queste ultime dovessero rimanere in carico al Comune o ad ACER”*.
4. di inserire, nello *“Schema di contratto tipo per la locazione di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* allegato all'Ordinanza n.25 del 14/08/2012, l'*“Art. 2bis”* con la seguente formulazione: *“Il Comune/l'ACER _____ si impegna, a sostenere le spese relative ai lavori necessari per rendere la piena fruibilità dell'immobile decurtando i relativi importi dai canoni di locazione”*.
5. L'art. 2bis di cui al punto 3 dovrà essere inserito soltanto nelle casistiche in cui siano presenti le tipologie di spese citate.
6. di inserire, all'art. 4 dello *“Schema di contratto tipo per la locazione di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* allegato all'Ordinanza n.25 del 14/08/2012, dopo le parole *“con rate trimestrali”*, la seguente frase *“determinato con le modalità descritte al punto 10 dell'ordinanza n.25 del 14/08/2012 e ss.mm.”*.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non comportano oneri aggiuntivi a carico del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1° agosto 2012.

Tenuto conto della necessità di dare continuità all'avviato processo di attuazione dell'Ordinanza n. 25/2012, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai

sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e se ne dispone l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente Ordinanza è pubblicata altresì nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna 19 ottobre 2012

Vasco Errani